

**“REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI PER
OCCUPAZIONE CON MANUFATTI E ATTRAVERSAMENTI DI TERRENI
APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE FORESTALE
DELLA REGIONE VENETO”**

SOMMARIO

Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni)

Art. 2 (Procedimento per il rilascio delle concessioni e trattamento dei dati personali)

Art. 3 (Presentazione della domanda e documentazione tecnica)

Art. 4 (Esame della domanda e documentazione tecnica)

Art. 5 (Pubblicazioni)

Art. 6 (Cauzione)

Art. 7 (Disciplinare e provvedimento di concessione)

Art. 8 (Durata della concessione)

Art. 9 (Cessazione della concessione)

Art. 10 (Rinuncia)

Art. 11 (Revoca e decadenza)

Art. 12 (Obblighi del concessionario al termine della concessione)

Art. 13 (Rinnovo)

Art. 14 (Subentro e sub-concessione)

Art. 15 (Canoni)

Art. 16 (Aggiornamento canoni)

Art. 17 (Pagamento e riscossione dei canoni)

Art. 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di aree appartenenti al patrimonio indisponibile forestale della Regione Veneto in gestione a Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario- (di seguito Agenzia) mediante occupazione, anche in proiezione, con manufatti o attraversamenti, nei seguenti casi:
 - condutture sotterranee ed aeree per la distribuzione d'acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche, telegrafiche o altro impianto considerato stabile
 - Strade forestali, mulattiere, piste da sci, parcheggi, piste ciclabili e simili
 - Manufatti per acquedotti, linee elettriche, telefoniche e telegrafiche, seggiovie, funivie o altro, pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo
 - Pali di linee elettriche telefoniche o teleferiche, acquedotti, sostegni per l'illuminazione stradale,,
 - Tralicci d'elettrodotto Media Tensione
 - Tralicci d'elettrodotto Alta Tensione
 - Tralicci per funivia

Porzioni di terreno occupate da ripetitori radio- televisivi, wi-fi o di telefonia, comprensivi dell'eventuale locale di pertinenza. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per concessione breve: il provvedimento che consente l'utilizzo delle predette aree per periodi inferiori o pari all'anno;
- b) per Scheda canoni: la Scheda A allegata al presente Regolamento.

Art. 2

(Procedimento per il rilascio delle concessioni e trattamento dei dati personali)

1. Il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Settore Attività Forestali
2. Il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio delle concessioni di cui al presente regolamento è avviato su istanza di parte e può concludersi con il rilascio della concessione, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, ovvero con provvedimento di diniego di concessione adottato dal responsabile del procedimento ai sensi del successivo art. 4.
3. Il procedimento per il rilascio delle concessioni si conclude:
 - a) entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda;

- b) entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda quando si tratta di concessioni brevi.
4. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR si informa che i dati forniti verranno trattati dall'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario esclusivamente per le finalità connesse a tale procedura e relativa gestione della concessione. E' possibile avere maggiori informazioni collegandosi al link: <http://www.venetoagricoltura.org/privacy/>.

Art. 3

(Presentazione della domanda e documentazione tecnica)

1. La concessione può essere richiesta da persone fisiche o da persone giuridiche, pubbliche o private, che non si trovino nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. I soggetti interessati presentano una istanza, debitamente sottoscritta, nella quale sono indicate le generalità del richiedente, i dati identificativi dell'area richiesta in concessione, le finalità dell'utilizzo e la durata per la quale si richiede la concessione. Qualora l'istanza di concessione sia presentata da più soggetti, i richiedenti individuano un unico referente per i rapporti con l'Agenzia cui conferiscono mandato con rappresentanza.
2. Ad ogni istanza sono allegati:
 - a) copia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente o dei richiedenti in caso d'istanza presentata da persone fisiche, nonché del rappresentante legale pro tempore in caso di persone giuridiche;
 - b) copia dell'atto autorizzativo alla stipula della concessione in caso d'istanza presentata da persona giuridica;
 - c) progetto (planimetrie quotate, piante e sezioni) rappresentante la situazione attuale, quella di progetto e relativo raffronto, redatto in scala adeguata, qualora si prevedano interventi di manutenzione, ristrutturazione o nuova edificazione.
 - d) relazione tecnica illustrativa che indichi le modalità esecutive delle opere e degli interventi previsti dal progetto, nonché le opere anche di tipo provvisoria eventualmente previste.
3. La documentazione tecnica deve essere firmata da tecnici abilitati. Il responsabile del procedimento può, in relazione al tipo di intervento, chiedere ulteriore documentazione, necessaria per la definizione della concessione. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento di cui al precedente art. 2 rimane sospeso fino al ricevimento della predetta documentazione integrativa.

Art. 4

(Esame della domanda e documentazione tecnica)

1. Le domande di concessione sono esaminate in via preliminare dal Responsabile del Centro Forestale competente.
2. Qualora il Responsabile del Centro Forestale competente riscontri la mancanza di uno o più dei documenti di cui all'articolo 3 oppure questi siano carenti o debbano essere integrati o regolarizzati, il responsabile del procedimento assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a sessanta, per l'integrazione o la regolarizzazione degli atti. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento di cui al precedente art. 2 rimane sospeso fino al ricevimento della predetta documentazione integrativa.
3. Il responsabile del procedimento emette un provvedimento di diniego qualora sia decorso senza esito il termine assegnato per l'integrazione sia nel caso previsto dal presente articolo che in quello previsto dal precedente art. 3, ovvero qualora sia riscontrata la mancanza dei requisiti in capo al richiedente nonché nel caso ravvisi l'incompatibilità della richiesta di concessione con il pubblico interesse.

Art. 5

(Pubblicazioni)

1. Il responsabile del procedimento dà notizia della presentazione della domanda di concessione e dell'avvio del procedimento mediante la pubblicazione di un apposito avviso sul sito Internet dell'Agenzia e all'albo pretorio del comune o dei comuni ove ricade l'area richiesta per trenta giorni consecutivi.
2. Se a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente sono presentate domande concorrenti per l'utilizzo della medesima area e per analoghe finalità, l'Agenzia, procede mediante procedura ad evidenza pubblica all'individuazione del concessionario, ponendo a base di gara il valore del canone come determinato secondo la Scheda canoni. L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economica più alta o economicamente più vantaggiosa per l'Agenzia.
3. Per le concessioni brevi il Direttore può, con motivazione espressa nel provvedimento di concessione, omettere la pubblicazione dell'avviso.
4. Nel caso di concessioni richieste dagli enti locali per la realizzazione di opere di pubblico interesse non si fa luogo alla pubblicazione per la presentazione di domande concorrenti.

Art. 6
(Cauzione)

1. A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il concessionario è tenuto alla prestazione, a favore dell’Agenzia di una cauzione infruttifera di norma pari a un’annualità del canone e comunque non inferiore ad € 500,00.
2. In relazione alla durata della concessione o per particolari utilizzi l'importo della cauzione può essere aumentato fino a cinque volte l’importo del canone annuale.
3. Per le concessioni brevi inferiori a trenta giorni, può non essere richiesto il versamento della cauzione.
4. Alla scadenza della concessione la cauzione viene restituita su richiesta del concessionario, dopo aver accertato l'adempimento di tutti gli obblighi posti a suo carico dalla convenzione di cui al successivo art. 7.
5. In caso di rinnovo della concessione, l’Agenzia può richiedere un'integrazione della cauzione al fine di adeguarla al canone come rideterminato.
6. L’importo della cauzione viene arrotondato all’euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a quarantanove centesimi o per eccesso se la frazione è uguale o superiore a cinquanta centesimi.
7. La cauzione è costituita mediante versamento sul C/C dell’Agenzia o attraverso fideiussione bancaria/assicurativa la quale dovrà avere validità per tutta la durata della concessione e, comunque, fino allo svincolo da parte dell’Agenzia.

Art. 7
(Convenzione Amministrativa e provvedimento di concessione)

1. Esauriti gli adempimenti istruttori, in caso di esito favorevole, il Direttore adotta il provvedimento di concessione ed approva lo schema di convenzione che regola i rapporti tra l’Agenzia e il concessionario.
2. Il responsabile del procedimento invita il concessionario alla stipula della predetta convenzione entro il termine massimo di trenta giorni dall’invito. Entro lo stesso termine il concessionario provvede alla costituzione della cauzione di cui al precedente art. 6 nonché al pagamento del primo canone.
3. In mancanza della stipula della convenzione o della costituzione della cauzione o del pagamento del primo canone entro il termine indicato nel precedente comma 2, il concessionario decadrà dalla concessione.

4. Le concessioni sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto e nella convenzione oltre alle altre norme vigenti in materia e si intendono sempre accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi e fatta salva la competenza della Regione del Veneto e di ogni altro ente o amministrazione e con la facoltà dell' Agenzia di imporre nuove prescrizioni o condizioni nonché di revocare o dichiarare la decadenza della concessione.
5. Il concessionario ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nella convenzione concernenti le modalità di utilizzo delle aree cui si riferisce.

Art. 8

(Durata della concessione)

1. La durata della concessione non può essere superiore a nove anni.
2. Quando la concessione comporti la costruzione di nuovi impianti funicolari aerei e terrestri, la durata della concessione è estesa alla vita tecnica dell'impianto stesso, come definita nel D.M.01/12/2015 n.203 e successive procedure applicative di cui al DM 07.01.2016.

Art. 9

(Cessazione della concessione)

1. Sono cause di cessazione della concessione:
 - a) la naturale scadenza del termine;
 - b) la morte del concessionario qualora non venga richiesto il subentro da parte degli aventi diritto; in tal caso gli eredi ne danno comunicazione all'Agenzia entro 60giorni dalla morte e sono tenuti agli adempimenti previsti per il concessionario al termine della concessione;
 - c) lo scioglimento delle persone giuridiche ovvero la dichiarazione di una procedura concorsuale a carico delle stesse.

Art. 10

(Rinuncia)

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, presentando istanza all'Agenzia.
2. La rinuncia è accettata con provvedimento espresso previo accertamento dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla convenzione fino al momento del recesso.
3. In caso di rinuncia è comunque corrisposto il canone relativo all'annualità in corso.

Art. 11

(Revoca e decadenza)

1. L'Agenzia può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento e senza obbligo di indennizzo, la concessione, qualora intervengano ragioni di pubblica utilità.
2. L'Agenzia, fermi restando gli altri rimedi previsti dalla legge, può altresì dichiarare, previa diffida, la decadenza della concessione nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti le modalità di utilizzo delle aree concesse (abuso od uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione);
 - b) violazione degli obblighi previsti nella convenzione di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
 - c) mancato pagamento, totale o parziale, del canone alla scadenza prevista;
 - d) cessione o sub-concessione a terzi al di fuori delle ipotesi previste all'articolo 14.

Art. 12

(Obblighi del concessionario al termine della concessione)

1. Qualora non abbia richiesto il rinnovo della concessione, alla sua scadenza il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere, salvo quanto disposto di seguito, a sua cura e spese, alla rimozione dei manufatti, e alla remissione in pristino se richiesto dall'Agenzia.
2. Nel caso in cui il concessionario abbia apportato migliorie o modifiche all'area concessa, preventivamente autorizzate dall'Agenzia, tali interventi sono acquisiti dall'Agenzia stessa senza compenso alcuno, salvo la facoltà sempre da parte della stessa Agenzia di richiedere la remissione in pristino dell'area.
3. Agli stessi obblighi è tenuto il concessionario in caso di cessazione della concessione per rinuncia, revoca o decadenza.
4. Qualora il concessionario non provveda agli obblighi previsti nel presente articolo, l'Agenzia vi potrà provvedere direttamente salvo rivalsa sul concessionario inadempiente.

Art. 13

(Rinnovo)

1. La domanda di rinnovo è presentata all'Agenzia almeno centoventi giorni prima della scadenza della concessione. Se la domanda è presentata oltre tale termine resta comunque l'obbligo del pagamento del canone per il periodo successivo alla scadenza.

Art. 14

(Subentro e sub-concessione)

1. La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri senza l'assenso scritto dell'Agenzia concedente, pena la decadenza della stessa.
2. Può essere disposto il subentro di un nuovo concessionario nei seguenti casi:
 - a) morte del concessionario;
 - b) alienazione del fondo a servizio del quale è stata rilasciata la concessione;
 - c) cessione d'azienda, di ramo d'azienda o trasferimento dell'attività in relazione alle quali è stata rilasciata la concessione.
3. Salvo il caso di cui al comma 2, lettera a) in cui l'adempimento è posto a carico degli eredi, la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro.
4. Il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del primo concessionario.

Art. 15

(Canoni)

1. I canoni per le concessioni di cui al presente regolamento sono determinati su base annua secondo quanto stabilito nella Scheda A) allegata;
2. Nel caso la concessione venga rilasciata per periodi non corrispondenti all'anno il canone verrà determinato in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di utilizzo.
3. Nel caso di concessioni rilasciate:
 - a) a Enti Pubblici, privati e Associazioni che impieghino il bene demaniale in via esclusiva per fini di pubblico servizio e per i quali il concessionario non ritrae alcun lucro o provento;
 - b) a soggetti privati che impieghino il bene demaniale per il transito al fine di accedere alla loro proprietà e che non possono utilizzare percorsi alternativi;non è richiesto il pagamento del canone.
4. Il canone è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a quarantanove centesimi o per eccesso se la frazione è uguale o superiore a cinquanta centesimi.
5. Il canone annuo non può essere inferiore al canone minimo ricognitorio, salvo nei casi di cui al punto 3.

Art. 16

(Aggiornamento canoni)

L'Agenzia provvede all'aggiornamento dei canoni in base alla variazione percentuale in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI (indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) verificatesi nel mese antecedente la data di inizio della concessione, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Alla scadenza di ogni anno di concessione, il canone verrà aggiornato automaticamente senza la necessità di ulteriore richiesta da parte dell'Agenzia. Quest'ultima si riserva di comunicare l'entità delle variazioni medesime.

Art. 17

(Pagamento e riscossione dei canoni)

1. I canoni devono essere versati anticipatamente. Il pagamento dei canoni successivi al primo dovrà essere effettuato dal concessionario entro 30 giorni dall'inizio di ogni successivo periodo di concessione.
2. Il canone decorre dalla data di stipula della convenzione di concessione ed è dovuto anche qualora il concessionario non ne faccia uso in tutto o in parte, salvo il diritto di rinuncia cui consegue la liberazione dal pagamento del canone con decorrenza dall'annualità successiva a quella in cui è stata autorizzata la rinuncia ai sensi del precedente art. 10.
3. Il versamento di importi di canoni superiori a mille euro riferiti ad un'annualità può essere frazionato, su richiesta del concessionario, in due rate semestrali di pari importo.
4. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti, fermo restando quanto previsto dalla disciplina della decadenza di cui all'articolo 11 comporta il pagamento degli interessi legali di mora di cui al D. Lgs. 231/2002, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel sito Internet dell'Agenzia

**Scheda per la determinazione dei canoni annuali
di concessione di aree appartenenti al patrimonio indisponibile forestale della Regione
Veneto in gestione a Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario per i sotto
elencati utilizzi**

Attraversamenti	
(occupazione, anche in proiezione, di un'area demaniale con manufatti e attraversamenti)	
Condutture sotterranee ed aeree per la distribuzione d'acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche, telegrafiche, o altro impianto considerato stabile.	€ 0,40 al metro lineare
Strade forestali, mulattiere, piste da sci, piste ciclabili e simili, parcheggi.	€ 0,40 al metro quadrato
Manufatti per acquedotti, linee elettriche, telefoniche e telegrafiche, seggiovie, funivie o altro. Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo.	€ 8,00 al metro quadro
Pali per linee elettriche, telefoniche o teleferiche. acquedotti, sostegni per l'illuminazione stradale	€ 10,00 cadauno
Tralicci d'elettrodotto MT	€ 130,00 cadauno
Tralicci d'elettrodotto AT	€ 250,00 cadauno
Traliccio per Funivia	€ 550,00 cadauno

Ripetitori radio-televisivi, wi-fi o di telefonia	
Per le porzioni di terreno occupate da ripetitori radio-televisivi, wi-fi o di telefonia, comprensivi dell'eventuale locale di pertinenza	<ul style="list-style-type: none"> • € 6.000,00 per ogni gestore di telefonia e di impianti televisivi nazionali; • € 600,00 per ripetitori radio e wi-fi

Canone minimo ricognitorio	
Il canone minimo ricognitorio è fissato in € 500,00	